



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. **87**

Registro Generale n. **439**

<p align="center">DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO</p>

Assunta nel giorno 18-07-2018

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L' ESECUZIONE DI
OPERE EDILI, VETRAIO, FABBRO E FALEGNAME PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, INTERVENTI DI
PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI, PERTINENZE E AREE
ESTERNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINA A
CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

si rendono necessari l'esecuzione di lavori edili, vetraio, fabbro e falegname per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili rientranti nel patrimonio comunale, interventi necessari per la manutenzione programmata o a seguito di danneggiamenti e deterioramenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi e standardizzati, ma dei quali non si conosce il numero e non sono predeterminabili nel *quantum* e nel *quando* dovranno essere, dovendo però molto spesso, allorquando si manifesta la necessità, intervenire con estrema urgenza;

Accertato che lo strumento che si ritiene più efficace ed idoneo è quello di concludere un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, essendo l'accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto-“cornice” con un operatore per un certo periodo di tempo (al massimo 4 anni) e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione. Ciò consente sia una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consente di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Rilevato come all'uopo è stato predisposto un progetto definitivo composto dagli elaborati di seguito indicati, atteso che ciò è in linea con quanto previsto per i lavori di manutenzione dall'articolo 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che ancora

ad oggi non è in vigore) che definirà una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria fino ad euro 2,5 milioni, tenuto conto che i lavori di manutenzione oggetto di accordo quadro non prevedono il rinnovo o la sostituzione delle parti strutturali ed in ogni caso, in caso di necessità, la progettazione esecutiva sarà fatta prima di affidare gli appalti specifici e i contratti applicativi “a valle” dell’accordo quadro

- Relazione tecnica e generale;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Quadro economico della spesa;
- Piano di sicurezza e coordinamento generale - indicazioni per la stesura dei PSC relativi ai contratti applicativi;
- Duvri
- Planimetria;
- Bozza contratto accordo quadro;
- Bozza contratto applicativo
- Listino Prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI e successivi aggiornamenti dai quali si evince una spesa dei lavori quantificata in € 693.994,13 oltre a € 13.879,88 per oneri sicurezza .

Dato atto che il Q.T.E. è il seguente:

	a1	Importo lavori	€ 693.994,13
	a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.879,88
A		Importo complessivo dell'appalto	€707.874,01
	b1	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
	b2	Fondo per accordi bonari 3% di A	€ 21.236,22
	b3	Spese tecniche 2% di A	€ 14.157,48
	b4	IVA 22%	€ 155.732,28
B		Somme a disposizione	€ 192.125,98
A+B		TOTALE INTERVENTO	€ 900.000,00

Verificato inoltre come il suddetto progetto è stato verificato in data 05/07/2018 come da verbale agli atti, dell’arch. Giuseppe Caimmi, in forza all’incarico affidatole con determinazione n. 416 del 02/07/2018 e nella stessa data è stato validato dall’Arch. Carlo Tenconi.

Accertato come:

- il valore stimato dell’accordo quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti specifici e contratti applicativi che verranno affidati in virtù dell’accordo quadro medesimo ammonta ad euro ad **€ 707.874,01 iva esclusa**. Detto importo è comprensivo degli oneri della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13.5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi. I corrispettivi per ciascun appalto specifico e relativo contratto

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.87 del 18-07-2018 COMUNE DI VIMODRONE

applicativo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'elenco prezzi di cui al progetto, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Il costo stimato della manodopera è di € 59.716,56

- I lavori sono riconducibili all'unica categoria prevalente OG 1
- La durata dell'accordo quadro è stata prevista in 24 mesi ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento del valore massimo sopra indicato, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante degli interventi oggetto dell'accordo quadro è l'esecuzione integrata di tutte le lavorazioni riconducibili alle opere edili, vetraio, fabbro e falegname riconducibili al cpv 45262500. Una suddivisione di detti lavori in lotti funzionali avrebbe fatto venir meno tale necessario requisito di integrazione dei lavori
- Sotto il profilo del rischio interferenziale, si da atto che gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI che si rende disponibile nell'ambito degli elaborati progettuali, agli operatori partecipanti alla presente procedura. In sede di affidamento dei singoli appalti specifici si verificherà l'esigenza di integrare il predetto documento (così come gli altri eventuali documenti riferiti alla sicurezza) riferendolo ai rischi specifici da interferenza (e/o altri rischi) presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto specifico, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (e o altri rischi)

Accertato che da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune

Ritenuto che per la scelta del soggetto con cui concludere l'accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 di attivare una procedura aperta ex articolo 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso unico e in percentuale sull'elenco prezzi agli atti. Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015.

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale

Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto, e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Dato atto come l'accordo quadro, consistendo in un "contratto cornice" o contratto "normativo", ha la finalità di stabilire "le clausole fondamentali" relative agli appalti specifici e relativi contratti applicativi che verranno affidati all'operatore individuato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, e i singoli appalti specifici e contratti applicativi che verranno affidati saranno finanziati con risorse proprie del Comune

Visto l'articolo . 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine della conclusione dell'accordo quadro di che trattasi è quello di poter avere uno strumento flessibile che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifesteranno di intervenire con lavori edili, vetraio, fabbro e falegname per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico per interventi di manutenzione programmata o a seguito di danneggiamenti e deterioramenti, consentendo in tal modo di effettuare da una parte una manutenzione programmata più solida e dunque più investimento effettivo, e dall'altra consentendo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e negli altri atti progettuali, nonché nello schema di accordo quadro e nello schema di contratto applicativo, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge relativamente a ciascun appalto specifico e relativo contratto applicativo; vi potrà essere la necessità per una esigenze impellente, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti e di rispetto dello stand still, di procedere ad una consegna anticipata di un appalto specifico, nelle more della stipula dell'accordo quadro, ed in tal caso si prevederà che non si proceda al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, il Comune potrà recedere dall'accordo quadro, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità; è stata fatta la scelta di prevedere la produzione della cauzione definitiva e della polizza car in sede di stipula dell'accordo quadro, calibrandola sull'intero valore dell'accordo e ciò per poi poter affidare in maniera più celere tutti gli appalti specifici e contratti applicativi di esecuzione; in ossequio delle

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.87 del 18-07-2018 COMUNE DI VIMODRONE

disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge;

- la forma che si adotterà per la stipula dell'accordo quadro sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di accordo quadro, agli atti, predisposta dal settore contratti, appalti e affari legali, mentre i singoli contratti applicativi saranno stipulati in scrittura privata con modalità elettronica secondo la bozza predisposta dal Settore Contratti e Affari Legali agli atti;
- la modalità di scelta del contraente è procedura aperta ex articolo 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi agli atti, , lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 18 giorni, ritenendo congruo detto termine considerata l'urgenza del Comune di operare. Si ritiene di prevedere l'esclusione automatica dell'offerta secondo il metodo che sarà sorteggiato in sede di gara tra quelli previsti dall'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, dando atto che in caso di offerte uguali si seguirà quanto indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016, atteso che la sentenza del Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9 del 19/10/2017 fa riferimento esplicito alla normativa di cui al D.lgs. n. 163/2006 e quindi occorrerà attendere se l'orientamento giurisprudenziale che si formerà alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 confermerà la posizione assunta dalla citata sentenza del Consiglio di Stato adunanza Plenaria;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Carlo Tenconi;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Ritenuto altresì, per quanto concerne la competenza finanziaria, essendo la procedura finalizzata all'individuazione del contraente l'accordo quadro, il quale non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti nei limiti di importo in esso definitivi, non necessario assumere gli impegni di spesa per la base d'asta;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n° 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. N. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.87 del 18-07-2018 COMUNE DI VIMODRONE

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il combinato disposto dall’art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti:

- la deliberazione di CC n. 78 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
- la deliberazione di GC n. 79 del 28/05/2018 con la quale è stata approvata l’assegnazione ai responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di competenza PEG anni 2018/2020;
- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;
- il DLgs 18/04/2016 n.50;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 s.m.i;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell’Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l’accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Ufficio comune operante come CUC;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 12 del 24/04/2018 di attribuzione dell’incarico di responsabile del settore tecnico;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. **di procedere** con l’approvazione degli elaborati elencati in premessa, facenti parte del progetto definitivo, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, relativamente alla conclusione dell’accordo quadro ex articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di opere edili, vetraio, fabbro e falegname per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale
2. **di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per la conclusione dell’accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di opere edili, vetraio, fabbro e falegname, per interventi di manutenzione ordinaria , straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto definitivo di cui al punto 1, da attuare mediante procedura aperta ex articolo 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
3. **di demandare** l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi all’Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l’assolvimento della tassa per l’autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.87 del 18-07-2018 COMUNE DI VIMODRONE

Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;

4. **di non assumere** l'impegno amministrativo di spesa per l'importo indicato nel QTE, le motivazioni, le finalità e con sua imputazione nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo;
5. **Ritenuto altresì, per quanto concerne** la competenza finanziaria, essendo la procedura finalizzata all'individuazione del contraente l'accordo quadro, il quale non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti nei limiti di importo in esso definitivi, non necessario assumere gli impegni di spesa per la base d'asta;
6. **di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza .

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Pagliarini Giovanni